



## COMUNE DI ITTIRI (PROVINCIA DI SASSARI)

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>ATTO N° 30 DEL 30/06/2021</b>	<b>OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021.</b>
--------------------------------------	---

L'anno 2021 addi trenta del mese di Giugno con inizio alle ore 18:37 in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, in modalità a distanza, mediante videoconferenza, ai sensi dell'art.73 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 convertito, con modificazioni, in legge 24 Aprile 2020 n. 27 e del decreto sindacale n.12/2020, confermato con Decreto n.22/2020 del 11.11.2020, partecipata ai signori Consiglieri con avviso regolarmente consegnato a norma dell'art. 22 del vigente Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, con la presenza dei Signori:

NOME E COGNOME	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
SAU ANTONIO	Sindaco	X	
DESOLE ANGELA	Consigliere	X	
PIRAS CATERINA	Consigliere	X	
CUCCU BAINGIO	Consigliere	X	
PISANU ANDREA	Consigliere		X
CARASSINO CRISTIANO	Consigliere	X	
COSSU GIOVANNI MARIO	Consigliere	X	
SASSU GIANFRANCO	Consigliere	X	
DORE MARIA GIOVANNA	Consigliere	X	
PINNA ANTONIO	Consigliere	X	
BUA GIOVANNA	Consigliere	X	
PINNA GAVINO	Consigliere	X	
SORO MARGHERITA MANUELA	Consigliere	X	
ZARA GIACOMO	Consigliere		X
CALVIA LIA	Consigliere	X	
SIMULA MARIA GRAZIA	Consigliere	X	
DORE ANTONIO	Consigliere		X

Presenti	n° 14	Assenti	n° 3
----------	-------	---------	------

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000) Il Segretario Comunale: **Dott. Francesco Sanna** il quale, in conformità alle prescrizioni del Decreto sindacale n.12/2020 del 8 Aprile 2020, confermato con Decreto n.22 del 11.11.2020, attesta la veridicità di quanto contenuto nel presente atto in ordine alla presenza dei componenti, alla loro partecipazione alla discussione ed alla libera espressione del voto. La seduta è stata registrata in modalità audio-video ed il relativo file è custodito agli atti del procedimento.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **Sig. Antonio Sau**, nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato

# IL CONSIGLIO COMUNALE

## **PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;
- con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- con delibera n. 238 del 23 giugno 2020, l'ARERA ha modificato e integrato il nuovo metodo tariffario introdotto dalla delibera n. 443/2019, adeguandolo alla emergenza epidemiologica legata al Covid-19, introducendo in particolari nuovi voci di costo di natura previsionale legati all'emergenza, nonché una componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche;
- con delibera n. 493 del 24 novembre 2020, l'ARERA ha provveduto all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, che saranno emessi dai Comuni con popolazione residente uguale o superiore a 5.000 abitanti, dal 1° luglio 2020 dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- che l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

**DATO ATTO** che il Consiglio comunale in data odierna approvato il nuovo regolamento per la disciplina della TARI;

**RICHIAMATO** l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

**DATO ATTO** in particolare che il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, stabilisce che: *“il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

## **PRESO ATTO:**

- che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato differito al 31 maggio 2021 con l'art. 3, comma 2, del Decreto Legge n. 56/2021 e che l'art. 52, comma 2, lett. b), del D.L. n. 73/2021 differisce al 31 luglio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013;

- che il D.L. 41/2021, c.d. Decreto Sostegni, convertito in legge n. 69 del 21 maggio 2021, contiene anche disposizioni in materia di tassa sui rifiuti (Tari) e tariffa corrispettiva ed in particolare l'articolo 30, comma 5, del decreto prevede lo slittamento al 30 giugno 2021 del termine per l'approvazione, da parte dei Comuni, delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva;

**VISTO** il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti

**PRESO ATTO** del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 redatto dal soggetto gestore del servizio, successivamente integrato dai dati di competenza comunale (**ALL. A**), e validato dall'ente territorialmente competente Unione dei Comuni del COROS con Deliberazione n. 17 del 24/06/2021;

**TENUTO CONTO CHE:**

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

**DATO ATTO CHE:**

- secondo le risultanze del piano finanziario redatto in base al nuovo metodo tariffario previsto dalla delibera Arera n. 443/19, integrata dalla delibera Arera n. 238/2020, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2021 ammonta ad € 1.069.821,00 e che, pertanto, l'importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 1.066.366,00, pari alla differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, risultante pari ad € 3.455,00;

**VISTO:**

- l'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, che stabilisce che i Comuni, a decorrere dal 2018, sono tenuti ad avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti e, quindi, nella definizione delle tariffe della TARI;
- le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147/2013", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 29 dicembre 2020, con le quali è stato affermato che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il Comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti"*;

**CONSIDERATO** che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2021\_ del Comune di ITTIRI, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate "Linee Guida", ammonta ad € 1.085.133,00 e che quindi l'importo del Piano Finanziario complessivo è inferiore all'importo sopra indicato;

**RITENUTO** di imputare, sulla base del totale dei rifiuti prodotti, alle utenze domestiche il 88,27% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 11,73% del medesimo costo;

**PRESO ATTO** dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche

**RITENUTO:**

- di avvalersi della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della Legge 147/2013 e smi, in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti Ka di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

- pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (ALL. B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**VERIFICATO** che la variazione tra il totale delle entrate tariffarie dell'anno 2021 e il totale delle entrate tariffarie del 2020 rispetta il limite di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato alla delibera ARERA n. 443/19, modificato dall'art. 2 della delibera Arera n. 238/2020 così calcolato

$$\text{tasso inflazione programmata rpi (1.7\%)} - \text{recupero produttività X (da 0.1\% a 0.5\%)} + \text{coefficiente QL (da 0\% al 2\%)} + \text{coefficiente PG (da 0\% a 3\%)} + \text{C19}_{2020}(\text{da 0\% a 3\%}) = 6,6\% - \text{Crescita entrate 2021/2020} = 1,066\%;$$

**RITENUTO** di individuare le seguenti scadenze per il pagamento delle rate:

prima rata 16 settembre 2021;

seconda rata 16 ottobre 2021;

terza rata 16 novembre 2021;

quarta rata 16 gennaio 2022;

rata unica 16 settembre 2021;

**RILEVATO**, inoltre che, il Regolamento per la disciplina della TARI approvato in data odierna:

- prevede l'applicazione di agevolazioni la cui copertura è a carico del bilancio comunale;
- da atto che il Consiglio Comunale, in fase di determinazione delle tariffe TARI provvede ad individuare le somme di bilancio per l'applicazione delle suddette agevolazioni;

**RITENUTO** di quantificare:

in € 2.500,00 le somme da destinare alla copertura delle agevolazioni per le utenze non domestiche di cui all'art. 21 del Regolamento TARI;

in € 20.000,00 le somme da destinare alla copertura delle agevolazioni in favore delle utenze domestiche di cui all'art. 22 del Regolamento TARI;

**RILEVATO CHE** per le agevolazioni di cui all'art. 23 del Regolamento occorre attendere il riparto del fondo di cui all'art. 6 del D. L. 25 maggio 2021, n. 73 allo scopo istituito dal Governo;

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/06 le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e

dette delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio di riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- in mancanza di approvazione entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, si applicano le tariffe e le aliquote dell'anno precedente;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., secondo le modalità indicate al comma 15-bis del medesimo articolo;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), nonché il regolamento, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 31 gennaio 2021, con invio, da parte del Comune, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 31 dicembre;
- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, modificato dall'art. 38-bis del decreto legge. n. 124/2019, è fissato nella misura del 5%, del tributo collegato al servizio rifiuti solidi urbani, deliberato dal Comune, commisurato alla superficie imponibile, salvo diversa deliberazione della provincia;

#### **ACQUISITI:**

- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente;

**SENTITA** l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessore alle Risorse Finanziarie ed Umane, Organizzazione ed Innovazione, Traffico cittadino, Angela Desole e gli interventi dei consiglieri come risultanti dal verbale di discussione allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**CON VOTAZIONE:** Presenti e Votanti n°14 (Assenti: Pisanu, Zara, Dore A.) - Favorevoli n°11, nessun contrario e n.3 astenuti(Soro, Calvia, Simula) espressi per appello nominale;

### **DELIBERA**

**DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento

**DI APPROVARE** per l'anno 2021, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 indicate nell'allegato alla presente deliberazione (**ALL. B**), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;

#### **DI DARE ATTO CHE:**

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio (**ALL. A**), validato dall'ente territorialmente competente con atto n. 17 del 24/06/2021 e da quest'ultimo trasmesso ad ARERA per l'approvazione finale;

- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;
- ci si avvale della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, dando atto che le specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato tecnico;
- ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Sassari;
- le tariffe tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, in conformità con l’art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, sia pure nell’ambito di un percorso graduale di convergenza verso i medesimi e considerando la presenza di quote di costo ulteriori da coprire;

**DI STABILIRE** che le scadenze per il pagamento delle rate relative all’anno 2021 sono le seguenti:

- prima rata 16 settembre 2021;
- seconda rata 16 ottobre 2021;
- terza rata 16 novembre 2021;
- quarta rata 16 gennaio 2022;
- rata unica 16 settembre 2021;

**DI DETERMINARE:**

- in € 2.500,00 le somme da destinare alla copertura delle agevolazioni per le utenze non domestiche di cui all’art. 21 del Regolamento TARI;
- in € 20.000,00 le somme da destinare alla copertura delle agevolazioni in favore delle utenze domestiche di cui all’art. 22 del Regolamento TARI;

**DI DARE ATTO** che le agevolazioni di cui all’art. 23 del Regolamento verranno determinate sulla base delle somme attribuite a questo ente con il riparto del fondo di cui all’art. 6 del D. L. 25 maggio 2021, n. 73 allo scopo istituito dal Governo;

**DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

Inoltre,

con separata ed identica votazione espressa per appello nominale, stante l’urgenza di procedere in merito alla definizione degli atti gestionali relativi,

**DELIBERA**

**DI DICHIARARE**, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**Letto e approvato il presente verbale di deliberazione:**

- Viene sottoscritto digitalmente come appresso ai sensi del D.Lgs 7 Marzo 2005 n.82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- E' completo dei pareri espressi ai sensi dell'art.49, 1°c. del D.Lgs n°267/2000 e smi come da documenti allegati firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 Marzo 2005 n.82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- Sarà affisso all'Albo Pretorio on line per n° 15 giorni consecutivi in conformità all'art.124 del D.Lgs n.267/2000 ed all'art.37 della LR 4.2.2016 n.2 e contestualmente inviato in elenco ai capogruppo consiliari;
- Sarà pubblicato sul sito internet del Comune, Sezione "Amministrazione Trasparente" nei casi e secondo le modalità stabilite dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e smi;
- Diventerà eseguibile dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ovvero immediatamente nel caso sia stato così dichiarato ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs n.267/2000 e smi;

**Il Presidente**

**Sig. Antonio Sau**

(Documento informatico firmato Digitalmente)

**Il Segretario Comunale**

**Dott. Francesco Sanna**

(Documento informatico firmato Digitalmente)

---

---